

L.R. 20 aprile 1995, n. 63 ⁽¹⁾.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 dicembre 1989, n. 105 riguardante lo svolgimento di attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

(1) Pubblicata nel B.U. 12 maggio 1995, n. 11.

Art. 1

Ambiti degli interventi.

1. La Regione avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ⁽²⁾, e partecipa, ove richiesto, alle iniziative promosse dalla stessa Direzione generale in ordine alle seguenti attività di cooperazione:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 105 del 1989;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943 ⁽³⁾, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

2. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 105 del 1989, approva progetti di attività di cooperazione allo sviluppo elaborati:

a) d'iniziativa propria, anche in collaborazione con forze economiche, sociali e culturali;

b) su proposta di Enti locali o di organismi non governativi che abbiano ottenuto il ricorso di idoneità di cui all'art. 29 della legge n. 49 del 1987;

c) su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri.

3. La Regione sostiene altresì le iniziative degli Enti locali, e delle piccole e medie imprese delle organizzazioni non governative operanti nel territorio anche fornendo ad esse l'assistenza tecnica, secondo gli indirizzi in merito espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.

(2) L. 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", pubblicata nella G.U. 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.

(3) L. 30 dicembre 1986, n. 943 "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine", pubblicata nella G.U. 12 gennaio 1986, n. 8.

Art. 2

Attuazione degli interventi.

1. Agli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 105 del 1989 la Regione da attuazione dopo che gli stessi siano stati approvati dal comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo e nel caso dei programmi affidati alla Regione, successivamente al perfezionamento della convenzione con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge n. 49 del 1987.

2. Alla realizzazione degli interventi provvede la Giunta regionale - Settore cooperazione con i Paesi in via di sviluppo: direttamente attraverso i propri uffici o quelli degli enti dipendenti della Regione, nonché avvalendosi, previa convenzione o contratto, degli Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovate esperienze in materia, delle università ed istituti di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione. La Regione, sarà, comunque, responsabile dell'esecuzione degli interventi nei confronti del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le convenzioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

4. Per la predisposizione dei progetti ed il sostegno delle iniziative di cui all'art. 2 della L.R. n. 105 del 1989, la Giunta regionale può incaricare i propri uffici e gli enti dipendenti di fornire l'opportuna assistenza tecnica agli enti locali ed alle organizzazioni non governative che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'art. 28 della legge n. 49 del 1987.

5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale autorizzata ad anticipare per conto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 3

Gemellaggio di solidarietà.

1. La Regione, nell'ambito della legge n. 49 del 1987, e della legge n. 943 del 1986, nonché della legislazione vigente:

a) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali, iniziative di gemellaggio e solidarietà internazionale con i Paesi in via di sviluppo, con le modalità indicate dall'art. 2, comma 2 D.P.R. 31 marzo 1994 ⁽⁴⁾;

b) partecipa, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle iniziative tese a fronteggiare particolari casi di emergenza, calamità naturali, situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria fornendo anche direttamente beni ed attrezzature e personale specializzato, sia volontario che messi a disposizione degli enti territoriali della Regione;

c) contribuisce, d'intesa con le autorità statali e nel rispetto della normativa vigente all'attività di soccorso e delle opere di assistenza e solidarietà a favore degli sfollati dei teatri di guerra nella ex Jugoslavia, e Somalia e concorre alle iniziative di emergenza attivate per l'accoglienza e l'assistenza dei rifugiati sul proprio territorio;

d) incentiva e coordina le attività in tal senso attivate dalle autonomie locali abruzzesi, direttamente o con l'apporto delle organizzazioni di volontariato.

(4) D.P.R. 31 marzo 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome", pubblicato nella G.U. 19 luglio 1994, n. 167. La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 425 (G.U. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare disposizioni per lo svolgimento di attività promozionali all'estero e di mero rilievo internazionale, di cui al presente decreto.

Art. 4

Partecipazione cofinanziamento programmi.

1. La Regione partecipa al cofinanziamento dei programmi comunitari nonché alle iniziative previste per i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) e (CSI) ("Ouverture", "Interreg", "Pharu", "Taxis" Cooperazione scientifica e tecnologica, ecc.) a quelle di cooperazione con i Paesi del Mediterraneo (Avicenne, Med compus, Med urbs, Med urbs immigrazione, Med invest, Med-Plus, ecc.) ed ai programmi per i Paesi in via di sviluppo ritenuti prioritari dall'Italia e dall'Unione Europea.

Art. 5

Conferenza Cooperazione.

1. La Regione convoca ogni due anni la conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione nel campo della cooperazione, pubblici e privati.

Art. 6

Osservatorio sulle attività decentrate di cooperazione allo sviluppo.

1. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo comune la Regione aderisce alla costituzione di un Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo come struttura associativa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i cui compiti, modalità di funzionamento ed oneri sono stabiliti da un apposito statuto approvato dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle Giunte regionali.

2. L'Osservatorio con sede in Roma non ha scopo di lucro e in riferimento ai principi stabiliti dalla legge n. 49 del 1987 ed agli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, l'Osservatorio persegue finalità connesse allo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da parte di Regioni, Province autonome, enti locali.

3. Per la finalità di cui al comma 2 la Regione concorre al finanziamento dell'Osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Osservatorio medesimo, con un contributo annuale.

4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi, della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla presente legge.

Art. 7

Integrazione all'art. 5 della L.R. n. 105 del 1989.

(5)

(5) Riportato in modifica dell'art. 5 della L.R. n. 105 del 1989.

Art. 8

Modificazione dell'art. 7 della L.R. n. 105 del 1989.

(6)

(6) Riportato in modifica dell'art. 7 della L.R. n. 105 del 1989.

Art. 9

Onere finanziario.

1. Agli oneri per gli interventi previsti nella presente legge, valutati per l'anno 1995 in lire 500.000.000 si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 - quota parte della partita n 6 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione del bilancio per il 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 iscritto nel Cap. 61637 denominato: "Intervento regionale a favore della cooperazione dei Paesi in via di sviluppo" con lo stanziamento, in termini di sola competenza di lire 500.000.000.

3. Per gli esercizi successivi al 1995, le leggi di bilancio determineranno gli stanziamenti, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, da iscrivere sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 10 della L.R.C. n. 81 del 1977.

Art. 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.